


Tutela per le famiglie Naevus Italia ONLUS

Avv. Francesco Arnone

Raduno Nazionale
Naevus Italia ONLUS
Roma 9/10 settembre 2017



I soggetti aventi diritto 1 di 2

- * *Art. 3 (Soggetti aventi diritto)*
- * 1. È persona handicappata colui che presenta **una minorazione fisica**, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare **un processo di svantaggio sociale o di emarginazione**.
- * 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- * 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
- * 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

I soggetti aventi diritto 2 di 2

- * La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi di cui alla Legge n.104/1992 è che il disabile, oltre ad essere riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge stessa (soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3), cioè **quando sia riconosciuto che il soggetto sia affetto da minorazione**, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da **rendere necessario un intervento assistenziale permanente**, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di **relazione**.

La certificazione richiesta

- * La certificazione o verbale con cui viene riconosciuto lo stato di disabilità grave viene rilasciata da un'apposita Commissione medica operante presso ogni azienda sanitaria locale costituita ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n.104/1992 ed integrata ai sensi dell'art. 20 comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009; la documentazione così formalizzata non può essere sostituita da eventuali certificati/verbali di invalidità, anche se attestano l'invalidità totale (Circ. Inps. 45 del 2011).

<http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30181>

Genitori 1 di 2

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

*** Congedo per l'assistenza a minori con disabilità**

- * La normativa vigente prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un minore con disabilità abbia diritto:
Fino ai tre anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Fino ai sei anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti.
Da sei ai dodici anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
Per l'accesso a questo genere di benefici è strettamente necessaria la certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104). Per gli altri minori sono ugualmente previste analoghe agevolazioni ma a condizioni diverse.
Per approfondimenti: Congedi parentali per educazione e assistenza ai figli

Genitori 2 di 2

* **Permessi lavorativi retribuiti**

Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti.

Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

Per approfondimenti: **Permessi lavorativi (art. 33 L. 104/1992)**

* **Congedi di due anni retribuiti**

La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l'accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).

Per approfondimenti:

Congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave

* **Esenzione Ticket**

Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità.

Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

INDENNITA' DI FREQUENZA

* PRESUPPOSTI:

1. Una minorazione che implichi difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione;
2. La frequenza continua o periodica di scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi;
3. Limite reddituale personale che, per l'anno 2017, non può eccedere il valore di 4.800,38 euro.

Ciò che rileva, pertanto, oltre alla frequenza periodica e al rispetto del limite reddituale, è la presenza di una situazione invalidante rispetto ai bimbi di pari età, compromissiva ai fini della propria estrinsecazione della vita sociale anche in relazione ai controlli e agli interventi periodici presso le strutture sanitarie.